



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

REGOLAMENTO

PER L' APPLICAZIONE DELLA

TASSA DI SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I	ISTITUZIONE DELLA TASSA
CAPO II	TARIFFA
CAPO III	ESENZIONI
CAPO IV	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 1

È istituita nel Comune di Colonnella la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'ari. 2, terzo comma, n. 1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed equiparati; ai sensi dell'ari. 60 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.L.vo n. 507 del 1993;

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

ARTICOLO 2

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di m.l. 400 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità minima di lt. 700..

La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno della proprietà al contenitore.

La tassa è dovuta in misura pari al 50% della tariffa per distanze superiori a 400 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

ARTICOLO 3

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 4

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi

- pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
 - 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
 - 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
 - 6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
 - 7) -tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
 - 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
 - 9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotranviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
 - 10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
 - 11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

ARTICOLO 5

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

ARTICOLO 6

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvo gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

ARTICOLO 7

È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 8

Non sono soggetti alla tassa:

i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;

i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti

solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree scoperte adibite a verde non autonomamente accatastati al catasto urbano;

i locali adibiti a sedi comunali, uffici comunali, e servizi comunali per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

CAPO II

TARIFFA

ARTICOLO 9

Entro il termine di approvazione del bilancio annuale l'Amministrazione delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art. 61, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993.

In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall' indicato art. 61, comma 3.

ARTICOLO 10

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresì, conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per il coefficiente (o i coefficienti) di produttività quantitativa e, qualitativa indicati con successivo e separato atto deliberativo.

Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq.5 verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.

ARTICOLO 11

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all' uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

- 1) musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiosa;
- 2) locali ad uso abitativo;
- 3) edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;
- 4) teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, palestre, aree adibite a sale da ballo;
- 5) alberghi, locande, pensioni, collegi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;
- 6) centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;
- 7) pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura;
- 8) stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;
- 9) magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili;
- 10) sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;
- 11) aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ARTICOLO 12

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo da diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

ARTICOLO 13

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III ESENZIONI

ARTICOLO 14

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia. Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a) gli edifici del Comune;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- e) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione (o altro).

Sono, altresì, esclusi dalla tassazione:

- a) le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato (eventualmente anche quelli degli aeroporti) riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;
- b) i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti speciali e tossici e nocivi;
- e) i locali e le aree di servizio del pubblico macello.

ARTICOLO 15

L'Amministrazione, inoltre, ha la facoltà di concedere la riduzione del 50 per cento della tassa in favore degli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di 2 vani oltre i servizi e quella del 30 per cento in favore degli alloggi popolari composti di 3 vani oltre i servizi.

L'esercizio di tale facoltà viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta municipale.

Con analogo provvedimento l'Amministrazione può concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso per caso, in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento.

Richiamate, altresì, le agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art. 66 del D.L. vo n. 507 del 1993, le tariffe unitarie per le abitazioni ed i locali di cui al comma 3 del predetto articolo, sono stabilite riduzioni nel limite del 20% ; per le situazioni di cui al successivo comma 4, lett. a), nel limite del 20%; per le situazioni di cui alla lett. b) seguente nel limite del 20% ;

ART. 15 bis “Agevolazioni per Compostaggio domestico”¹

- 1) *E' prevista per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico con esiti positivi, una agevolazione fiscale pari al 20% della tassa;*
- 2) *detta agevolazione non consiste nella riduzione diretta della tassa da versare, ma avrà la forma di **bonus** (rimborso-pagamento dal Comune verso l'utente meritevole nella misura del 20% della tassa pagata) che sarà riconosciuto ed erogato dall'Ufficio Tributi del Comune, solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche annuali di corretto utilizzo della compostiera, comunicato dall'Ufficio Tecnico o di Vigilanza o dal soggetto preposto alle verifiche;*
- 3) *La richiesta di agevolazione sulla della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo “ Istanza per l'adesione al progetto Compostaggio Domestico: La Terra Ringrazia” messo a disposizione dall'amministrazione comunale e presentata entro il 30 ottobre dell'anno. L'adesione al progetto ha valore per l'anno successivo alla presentazione.*
- 4) *La richiesta non va ripresentata negli anni successivi se non cambiano le condizioni, va però comunicata immediatamente l'eventuale cessazione delle stesse;*
- 5) *Il richiedente, accertati i requisiti, stipulerà con il Comune apposita convenzione “Convenzione per l'adesione al progetto Compostaggio Domestico: La Terra Ringrazia”*
- 6) *Il bonus, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che ne hanno generato l'erogazione. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, il cittadino è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi;*
- 7) *Il Comune in ogni tempo, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento del bonus e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo delle agevolazioni erogate con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'ultima verifica effettuata, oltre ad interessi e sanzioni.*

CAPO IV

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 16

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 17

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

¹ Atto Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2007

ARTICOLO 18

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- e) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

ARTICOLO 19

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

ARTICOLO 20

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui ai DD.Lgs n. 472-473 e 474/1997 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

ARTICOLO 23

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 2003 giusta disposizione normativa L.388/2000, art. 53 , c.16).